



PROVINCIA DI MODENA

Articolo 1 – Finalità

Le disposizioni del presente Calendario Venatorio Provinciale costituiscono integrazione ai corrispondenti articoli del Calendario Venatorio Regionale approvato con DGR n. 273 del 14 marzo 2012.

Per il prelievo della fauna selvatica migratoria nelle AFV, si applicano il Calendario Venatorio Regionale e Provinciale.

Art. 2 – Rapporti tra Province e Regioni confinanti (Testo Regione Emilia-Romagna)

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto ai Piani faunistico-venatori provinciali, stipulate tra le Province competenti, sentiti gli ATC interessati.

Art. 3 – Specie cacciabili, periodi di caccia

3.1 Le specie cacciabili, entro le quali le Province possono definire ulteriori limitazioni, sono le seguenti:

starna; pernice rossa; fagiano; lepre comune; coniglio selvatico; volpe; cinghiale; capriolo; cervo; daino; mufone; cornacchia grigia; gazza; ghiandaia; alzavola; beccaccino; canapiglia; codone; fischione; folaga; frullino; gallinella d'acqua; germano reale; marzaiola; mestolone; moriglione; pavoncella; porciglione; allodola; quaglia; tortora; colombaccio; beccaccia; merlo; cesena; tordo bottaccio; tordo sassello;

3.2 Per le specie starna e pernice rossa la caccia è consentita solo in presenza di piani di gestione provinciali che prevedano:

- interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione;
- il monitoraggio standardizzato della stessa;
- la stima dell'incremento utile annuo;
- la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione;
- l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie, entro i quali le Province possono definire ulteriori limitazioni, sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.

3.4 In assenza di un accordo, che veda coinvolte tutte le Province, le limitazioni di cui all'articolo 33, comma 11, lettera b), della legge regionale n. 8 del 1994 non si applicano alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, in quanto prelievi differenziati a livello provinciale non rispondono a criteri biologici e tecnici accettabili.

3.5 La Regione, per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia, disciplina con apposito separato atto, tempi e modi di intervento in occasione di eventi climatici avversi.

Art. 3 – Specie cacciabili, periodi di caccia

Nell'ATC MO 2 dal lunedì successivo alla terza domenica di ottobre termina la caccia alla pernice rossa.

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE ANNATA VENATORIA 2012/2013 E INTEGRAZIONI DELLA PROVINCIA DI MODENA

ALLEGATO A

SPECIE	PERIODI DI CACCIA				
	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO
P. ROSSA*	3ª DOM		30		
STARNA*	3ª DOM		30		
FAGIANO	3ª DOM			1ª DOM	IN AFV 31
VOLPE	3ª DOM				31
LEPRE	3ª DOM			1ª DOM	IN AFV 31
CONIGLIO S.	3ª DOM			1ª DOM	
CINGHIALE		1			31
CORNACCHIA GRIGIA	3ª DOM				31
GAZZA	3ª DOM				31
GHIANDAIA	3ª DOM				31
GERMANO REALE	3ª DOM				31
CANAPIGLIA	3ª DOM				31
FISCHIONE	3ª DOM				31
CODONE	3ª DOM				31
MESTOLONE	3ª DOM				31
MORIGLIONE	3ª DOM				31
ALZAVOLA	3ª DOM				31
MARZAIOLA	3ª DOM				31
FOLAGA	3ª DOM				31
GALLINELLA D'ACQUA	3ª DOM				31
PORCIGLIONE	3ª DOM				31
BECCACCINO	3ª DOM				31
FRULLINO	3ª DOM				31
PAVONCELLA	3ª DOM				31
QUAGLIA	3ª DOM			31	
BECCACCIA		1			20
TORTORA	SOLO PREAPERTURA				
COLOMBACCIO		1			31
ALLODOLA		1			31
MERLO	3ª DOM				31
CESENA	3ª DOM				20
T. BOTTACCIO	3ª DOM				20
T. SASSELLO	3ª DOM				20

(*) Solo in presenza di piani di gestione provinciali che prevedano per ogni ambito territoriale di caccia interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione, il monitoraggio standardizzato della stessa, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

Starna: nei comprensori omogenei C1, C2, C3 è vietata la caccia come previsto dal PFVP vigente.

Pernice Rossa: nei comprensori C1, C2 e C3 è ammessa la caccia a tale specie esclusivamente se presente un piano di gestione provinciale e sulla base di un piano di prelievo autorizzato che prevedeva anche i meccanismi di controllo degli abbattimenti; al fine di adempiere a quanto previsto al punto 3.2 quinto capoverso del Calendario Venatorio Regionale è obbligatorio inoltrare una comunicazione a mezzo fax al numero 059 200700 entro le 24 ore successive l'abbattimento di un capo di pernice rossa riportando le seguenti informazioni: nome e cognome del cacciatore, ATC ove è avvenuto l'abbattimento, data dell'abbattimento. Raggiunto il numero previsto nel piano di abbattimento la caccia a tale specie sarà terminata, anche se non ancora raggiunta la data di chiusura stabilita dal presente calendario, dandone ampia diffusione.

Qualora l'Amministrazione provinciale si dotasse di sistemi informatizzati per il controllo del prelievo della pernice rossa ne promuoverà una campagna informativa.

Nelle aree di progetto e nell'ATC MO3 la caccia alla pernice rossa è vietata.

Art. 4 – Giornate e forme di caccia

4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai

consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

4.2 La caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

a. dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica), fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d);

b. dal lunedì successivo fino al 31 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;

c. dal 1° gennaio fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate fisse a settimana, individuate dai calendari venatori provinciali;

d. dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.

4.3 La volpe può essere prelevata con le seguenti modalità:

a. prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre;

b. caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 1° ottobre al 31 gennaio;

c. prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte di cacciatori con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale n. 1 del 2008, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

4.4 Il cinghiale, in forma collettiva, può essere prelevato nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi.

4.5 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento. Il prelievo degli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentito ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali.

4.6 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 8 del 1994 nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al successivo punto 5 e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.

4.7 Le Province esercitano le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare limitatamente alle specie individuate tra cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora nella giornata del 1° settembre - purché non coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitano la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Le Province anticipano in misura corrispondente il termine di chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'articolo 18 comma 2 della legge n. 157 del 1992.

4.8 Per la tortora e il merlo è consentito il prelievo nelle sole prime 3 giornate utili, con un carnere giornaliero di 5 capi per il merlo e di 15 per la tortora.

4.9 Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, possono modificare i termini di cui all'allegato A al presente calendario, relativamente alla specie cinghiale in forma collettiva, previo parere dell'ISPRA.

4.10 La caccia alla fauna migratoria di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge n. 157 del 1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.

4.12 Le Province, per la caccia alla lepre, possono autorizzare, regolamentandolo, l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI, composta da un numero massimo di 6 cani per conduttore cacciatore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia.

PERIODO DI PREAPERTURA

Le giornate riportate in tabelle sono quelle fruibili per il prelievo relativo alle specie autorizzate in preapertura

SPECIE	ATC MO1	ATC MO2	ATC MO3	AFV
Cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>) Gazza (<i>Pica pica</i>) Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)		01/09 - 02/09 - 06/09 - 09/09 - 13/09		
Merlo (<i>Turdus merula</i>)		01/09 - 02/09 - 06/09		
Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)		01/09 - 02/09 - 06/09		

Art. 4 – Giornate e forme di caccia

La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita dalla terza domenica di settembre e per la due settimane successive, da appostamento e/o vagante, in due giornate fisse (giovedì e domenica) fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c) del Calendario Venatorio Regionale; in tale periodo, chi pratica la caccia collettiva al Cinghiale non può, nella stessa giornata, praticare forme di caccia alla fauna selvatica stanziale.

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relativa al prelievo della fauna stanziale e migratoria.

La caccia alla specie merlo termina giovedì 27 dicembre.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 della Legge 157/92 la caccia alle specie cornacchia grigia, ghiandaia e gazza termina il mercoledì 31 ottobre e riprende giovedì 15 novembre.

Nel periodo compreso tra martedì 1 gennaio e giovedì 31 gennaio, come previsto all'articolo 4 punto 4.2 comma c del Calendario Venatorio Regionale, la caccia da appostamento e/o vagante potrà essere praticata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica.

Relativamente alla specie volpe si stabilisce che:

► per il prelievo in squadre organizzate gli Enti ed Istituti di gestione, comunicano alla Provincia le squadre organizzate e la disciplina di caccia.

► il prelievo con l'uso di armi a canna rigata munite di ottica potrà essere effettuato esclusivamente dai cacciatori di selezione abilitati e autorizzati al prelievo selettivo solo durante l'attività di caccia di selezione, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio.

Art. 5 – Orari venatori

5.1 Le Province possono consentire la caccia alla fauna selvatica stanziale dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e la caccia di selezione agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

5.2 Qualora le Province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre la caccia è consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.

5.3 Le Province individuano gli orari venatori secondo medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dall'Aeronautica militare.

Art. 5 – Orari venatori

Ai fini dell'individuazione degli orari venatori, si utilizzano le ore convenzionali relative al sorgere e tramontare del sole fornite dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare per la città di Modena, suddivise mensilmente secondo la tabella a fianco riportata:

Nell'ATC MO1, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia termina alle 13.00.

Nell'ATC MO2, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia in forma vagante termina alle ore 13:00 ad esclusione della caccia agli ungulati e da appostamento.

Nell'ATC MO3, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia termina alle 13.00 ad esclusione della caccia agli ungulati.

PERIODO	INIZIO SELEZIONE MIGRATORIA	INIZIO STANZIALE	FINE STANZIALE MIGRATORIA	FINE SELEZIONE
15-30 APRILE 2012	5.20	6.20	20.11	21.11
01-15 MAGGIO 2012	4.57	5.57	20.29	21.29
16-31 MAGGIO 2012	4.41	5.41	20.46	21.46
01-15 GIUGNO 2012	4.32	5.32	21.00	22.00
16-30 GIUGNO 2012	4.32	5.32	21.05	22.05
01-15 LUGLIO 2012	4.40	5.40	21.02	22.02
16-31 LUGLIO 2012	4.54	5.54	20.50	21.50
01-15 AGOSTO 2012	5.11	6.11	20.32	21.32
16-31 AGOSTO 2012	5.29	6.29	20.07	21.07
01-15 SETTEMBRE 2012	5.47	6.47	19.40	20.40
16-30 SETTEMBRE 2012	6.05	7.05	19.11	20.11
01-15 OTTOBRE 2012	6.23	7.23	18.43	19.43
16-27 OTTOBRE 2012	6.43	7.43	18.18	19.18
28-31 OTTOBRE 2012	5.43	6.43	17.18	18.18
01-15 NOVEMBRE 2012	6.03	7.03	16.57	17.57
16-30 NOVEMBRE 2012	6.23	7.23	16.42	17.42
01-15 DICEMBRE 2012	6.40	7.40	16.36	17.36
16-31 DICEMBRE 2012	6.50	7.50	16.41	17.41
01-15 GENNAIO 2013	6.51	7.51	16.54	17.54
16-31 GENNAIO 2013	6.42	7.42	17.13	18.13
01-14 FEBBRAIO 2013	6.26	7.26	17.35	18.35
15-28 FEBBRAIO 2013	6.05	7.05	17.54	18.54
01-15 MARZO 2013	5.41	6.41	18.13	19.13
16-26 MARZO 2013	5.13	6.13	18.33	19.33
27-31 MARZO 2013	6.13	7.13	19.33	20.33

Art. 6 – Carniere

6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce *carniere giornaliero*.

6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce *carniere stagionale*.

6.3 Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti nell'allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino al 31 dicembre e per il fagiano fino al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli allegati A e B ed i carnieri previsti nell'allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo approvati dalle Province, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.

6.4 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

Art. 7 – Addestramento cani

7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.

7.2 Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali.

Le Province possono, altresì, consentire, regolamentandolo, l'uso in addestramento e allenamento di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia.

7.3 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.

7.4 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.

7.5 Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e la terza domenica di settembre, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.

7.6 Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.

Art. 7 – Addestramento cani

In applicazione del punto 7.2 del Calendario Venatorio Regionale si stabilisce che:

➤ Negli ATC MO2 e MO3, per limitare il disturbo al prelievo selettivo degli ungulati, l'addestramento cani avrà inizio alle ore 7.30 e termine alle 19.00; nell' ATC MO1 l'addestramento cani avrà inizio alle ore 7.00 e termine alle 19.00;

➤ Dall'ultima domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, al fine di una maggior diluizione sul territorio provinciale

dei cacciatori cinofili e dei loro ausiliari, l'addestramento cani è ammesso anche nelle giornate di martedì e venerdì;

➤ L'addestramento dei cani da caccia, come previsto dal punto 7.6 del calendario Venatorio Regionale, termina domenica 2 dicembre.

Nelle giornate di anticipazione dell'esercizio venatorio l'addestramento e allenamento dei cani da caccia è consentito esclusivamente dalle ore 13 alle ore 20 ad eccezione delle Zone di protezione speciale (ZPS) in cui è consentito dalle ore 7.

Il conduttore deve avere al seguito la licenza di caccia e l'attestato di iscrizione all'ATC di appartenenza in corso di validità.

Al fine dell'utilizzo della muta in addestramento ed a caccia come previsto dai punti 4.12 e 7.2 del Calendario Venatorio Regionale, si disciplina di seguito l'attività a livello provinciale:

➤ è fatto obbligo al conduttore di muta, di presentare richiesta di autorizzazione all'utilizzo della muta (max sei cani) in addestramento e attività venatoria agli Istituti od Enti di gestione.

➤ La richiesta di autorizzazione recante i dati identificativi dei cani dovrà essere accompagnata dal

titolo di abilitazione, degli stessi, previsto dall'Enci e sarà rilasciata dagli Enti o Istituti di gestione denominandola "ATTESTATO DI MUTA" assieme ad un cartellino per l'annotazione delle uscite.

➤ Il conduttore ed il resto dei partecipanti alla battuta (in attività venatoria) ha l'obbligo di indossare un gilet di riconoscimento.

➤ Il cartellino "conduttore" dovrà essere compilato ad ogni uscita ed a fine stagione consegnato all'Associazione Pro-Segugio di Modena che provvederà ad inoltrarlo agli Istituti od Enti di gestione che lo hanno rilasciato.

➤ Il carniere giornaliero è legato alla muta e non al numero di cacciatori, pertanto ogni muta potrà prelevare massimo una lepre per ogni giornata di caccia anche se il numero di cacciatori che cacciano con la muta stessa sono più di uno. A completamento dell'attività giornaliera è comunque previsto l'addestramento senza sparo.

➤ In caso di inadempienza o non rispetto di quanto sopra descritto vi è l'immediata revoca dell'autorizzazione.

ALLEGATO C				
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE	
P. ROSSA	1	Non più di 2 capi complessivamente	5	
STARNA	1		5	
FAGIANO	2			
LEPRE	1		10	
CONIGLIO S.	2	Non più di 10 capi complessivamente		
CANAPIGLIA	10			
FISCHIONE	10			
CODONE	5		25	
MESTOLONE	10			
MORIGLIONE	10			
ALZAVOLA	10			
MARZAIOLA	10			
GALLINELLA D'ACQUA	10		Non più di 10 capi complessivamente	
PORCIGLIONE	10			
BECCACCINO	10			
FRULLINO	10			
PAVONCELLA	5		25	
VOLPE	25	NON PIÙ DI 25 CAPI COMPLESSIVAMENTE		
CINGHIALE	25			
CORNACCHIA GRIGIA	25			
GAZZA	25			
GHIANDAIA	25			
GERMANO REALE	25			
FOLAGA	10			
QUAGLIA	5		25	
BECCACCIA	3		15	
COLOMBACCIO	15			
ALLODOLA	10		50	
MERLO	25			
CESENA	25			
T. BOTTACCIO	25			
T. SASSELLO	25			

Art. 8 – Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo - forestale

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	ACCESSO DEL CACCIATORE
FLOREALI	Sono considerate tali tutte le forme di coltivazione di piante il cui fiore costituisce il prodotto finale di prima utilizzazione economica	NO	Solamente al guinzaglio	È consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti dei coltivi, con fucile scarico
IN SERRA E ORTICOLE IN GENERE	Sono considerate tali tutti i tipi di coltura aventi la serra come base di sviluppo vegetazionale, sotto qualsiasi forma tecnica questa venga esercitata e le orticole in piena aria	NO	Solamente al guinzaglio	NO
IN VIVAIO	Sono considerate tali la messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre, sino alla loro completa rimozione	NO	Solamente al guinzaglio	È consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti dei coltivi, con fucile scarico
VIGNETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti o no di impianti fissi di irrigazione o di rete antigrandine	NO	Consentito per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica sia con uva pendente sia dopo il raccolto	È vietato l'accesso ai vigneti ai battitori o accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, collaborano al fine di scovare e far uscire la fauna selvatica verso i margini esterni degli appezzamenti interessati a tali coltivazioni. Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico e con assoluto divieto di sparo sino a raccolto ultimato
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da arbusti o da alberi da frutto sotto qualsiasi forma tecnica vengano organizzati con o senza impianto irriguo fisso e con o senza rete antigrandine	Vedi le specifiche sottostanti	Vedi le specifiche sottostanti	È vietato l'accesso a frutteti ai battitori o accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, collaborano al fine di scovare e far uscire la fauna selvatica verso i margini esterni degli appezzamenti interessati a tali coltivazioni. È sempre fatto divieto di sparo in direzione delle piante da una distanza inferiore a metri 100.
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Con frutti pendenti	NO	Consentito per la raccolta del capo ferito od abbattuto	Consentito solo per la raccolta del capo abbattuto o ferito, purché col fucile scarico. È consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico con assoluto divieto di sparo.
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Dopo la raccolta	Solo da appostamento temporaneo alla sola fauna selvatica migratoria, previo rilascio scritto dell'assenso del conduttore del fondo	Consentito per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto.	NO	SI	È consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, con fucile scarico, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti.
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Sono considerate tali i prati artificiali irrigui ed analoghi tipi di piante erbacee seminate artificialmente con lo scopo di essere utilizzate come foraggiere.	SI	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto o ferito	Prima del 16 ottobre l'accesso è consentito solo per la raccolta del capo abbattuto o ferito purché col fucile scarico.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Primo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a mais, sorgo, saggina, girasole	Consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale e solo lungo le capezzagne, stradoni e scoline di delimitazione degli appezzamenti coltivati	Consentito solo per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta o ferita	Consentito solo per la raccolta della fauna selvatica purché con fucile scarico. Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Secondo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a soia, riso, lino, ravizzone, colza e medica da seme e sementi da ortive	Consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale e solo lungo le capezzagne, stradoni di delimitazione degli appezzamenti coltivati.	NO	Consentito solo per la raccolta della fauna selvatica purché con fucile scarico. Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Terzo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a grano, orzo e segale	Dalla semina è consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale esclusivamente con terreno asciutto	Consentito solo per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta o ferita	Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.

Art. 8 – Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo - forestale

8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 e dall'articolo 60 della legge regionale n. 8 del 1994, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, opportunamente tabellati.

8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 100 metri da macchine agricole operatrici in attività.

8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.

8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.

8.5 L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. **Si considerano in attualità di coltivazione:**

a. i terreni con coltivazioni erbacee, dalla semina al raccolto, ad eccezione delle foraggere e della barbabietola per la sola produzione di radici. Le Province possono individuare, nei propri calendari venatori, limiti all'esercizio venatorio sui terreni con foraggere;

b. le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;

c. i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto, ivi compresi gli impianti da biomassa;

d. i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;

e. i frutteti specializzati;

f. i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto;

g. le tartufae coltivate, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985 n. 752).

8.6 L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltretutto in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica. Negli impianti da biomassa è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta.

8.7 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolare per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

Art. 8 bis – Divieti

Fermo quanto stabilito dall'art.13, comma 5 della Legge nazionale n.157 del 11/02/1992, si applicano le seguenti disposizioni integrative.

Comportamenti vietati:

1. uso del fucile a canna liscia senza limitatore di colpi

2. detenzione e uso di armi a canna rigata durante l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria, limitatamente ai luoghi in cui tale caccia si svolge, fatta eccezione per:

➤ armi a canne miste rigate/lisce, delle quali uso e detenzione nella detta situazione sono consentiti con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima liscia;

➤ caccia agli ungulati sia in forma collettiva che in selezione;

3. detenzione e uso di munizioni spezzate con pallini di dimensione maggiore al n. 000 (3/0) e simili;

4. detenzione e uso di munizioni manomesse;

5. uso di munizioni spezzate predisposte per tiri a lunga portata tipo 'Over cento';

6. uso di fari o altre fonti luminose su animali selvatici, ad eccezione delle persone autorizzate,

7. detenzione e uso di strumenti di richiamo elettroacustici o elettromagnetici durante l'esercizio venatorio.

8. avvalersi della figura del "battitore" durante la caccia alla piccola fauna stanziale;

9. abbandono di rifiuti, bossoli, resti e contenitori alimentari, interiora o parti di scarto di animali abbattuti

10. cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore dei circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia come previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera S della Legge 157/1992

11. sparare con fucile con canna ad anima liscia a meno di 150 metri, o con fucile con canna ad anima rigata a meno di una volta e mezza la gittata massima, in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici.

Fermo restando quanto previsto dall'art.21 della Legge n.157/1992 e dell'art. 8 del Calendario Venatorio Regionale, l'esercizio venatorio è vietato nelle zone comprese nel raggio di mt. 50 da piste ciclabili regolarmente segnalate.

Art. 9 – Prescrizioni valide nelle zone di protezione speciale (ZPS) e nelle zone umide

9.1 Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 2008, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato:

a. effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura) con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b. effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia - corrispondenti al giovedì e alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni qui disciplinate;

c. utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

d. addestrare ed allenare i cani ai sensi del punto 7 del presente calendario, prima del 1° settembre;

e. abbattere anatidi, ad esclusione del germano reale, prima del 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche".

9.2 Ai fini della conservazione delle specie di

avifauna per cui sono state designate le ZPS, così come stabilito dalla Direttiva 147/2009/CE del 30 novembre 2009 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), secondo quanto previsto dall'articolo 6 dalla Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e ai sensi del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, le valutazioni d'incidenza dei calendari venatori provinciali coincidono con le valutazioni espresse sui singoli Piani Faunistico Venatori provinciali, come previsto dalla normativa vigente.

9.3 Le Province trascrivono nel calendario venatorio provinciale le prescrizioni individuate nelle valutazioni d'incidenza dei Piani faunistico venatori provinciali, redatte secondo le indicazioni della Regione.

9.4 Ai sensi della legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne.

Integrazioni al calendario venatorio delle misure di mitigazione prescritte per i siti di rete natura 2000 (ZPS - SIC)

Per quanto concerne i Siti della Rete Natura 2000 (ZPS e SIC) valgono le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal quadro normativo di riferimento Statale e Regionale,

Nel caso di modifiche di tale quadro legislativo si dovrà fare riferimento alle variazioni apportate.

Di seguito si riportano le prescrizioni provinciali contenute nella valutazione d'incidenza del PFVP vigente:

ZPS istituite in Provincia di Modena e relative prescrizioni:

IT4040001 - Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano ^(M)AAC; ^(M)DAV

IT4040002 - Monte Rondinaio, Monte Giovo ^(M)AAC; ^(M)DAV

IT4040003 - Sassi di Roccamalatina e di S. Andrea ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)DAV

IT4040004 - Sassoguidano, Gaiato; ^(M)AAC; ^(M)DAV

IT4040005 - Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere ^(M)AAC; ^(M)DAV

IT4040009 - Manzolino ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV

IT4040010 - Torrazzuolo ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV

IT4040011 - Cassa di espansione del Fiume Panaro ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)DAV

IT4040014 - Valli Mirandolesi ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV

IT4040015 - Valle di Gruppo ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV

IT4040016 - Siepi e canali di Resega-Foresto ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)DAV

IT4040017 - Valle delle Bruciate e Tresinaro ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)DAV

IT4040018 - Le Meleghine ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV

IT4030011 - Casse di espansione del Secchia ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV

Tab. 1 - Misura di mitigazione e/o soluzioni alternative corrispondenti

<p>(M)S - E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.</p>
<p>(M)AAC - Vietare l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lett. e, della L. 157/92, purché sottoposte a procedure di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n° 357, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della DGR 1224/2008 (BUR 138 del 7/8/2008); le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito.</p>
<p>(M)SS - Nei Siti, circoscrivere l'attività di sparo a salve ai soli allevamenti ittici. Prevedere e sostenere la graduale sostituzione dello sparo a salve con altri accorgimenti (es. protezioni passive, strutturazione degli invasi etc.) che tutelino le specie non bersaglio.</p>
<p>(M)DAV - Vietare l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana prefissate dal calendario venatorio regionale, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale; le due giornate corrispondono al giovedì e alla domenica.</p>

Art. 10 – Tesserino Venatorio

10.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.

10.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITA').

10.3 In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.

10.4 Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.

10.5 Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante è obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti. Qualora la caccia sia

esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia.

10.6 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.

10.7 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).

10.8 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il cacciatore interessato dovrà compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 31 marzo.

10.9 In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tale scheda, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1994.

10.10 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "caccia in mobilità

alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.

10.11 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

10.12 Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo.

In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 10.11.

10.13 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 10 – Norme generali inerenti il tesserino venatorio

Ai sensi dell'articolo 10.3 del Calendario Venatorio Regionale si considera deposito:

- quando il capo non è nell'immediata disponibilità del cacciatore;

- per la caccia agli ungulati si applicano solamente le disposizioni relative all'apposizione del sigillo inamovibile.

DISPOSIZIONI FINALI

E' ammesso l'uso in comodato di richiami vivi; l'utilizzatore dovrà essere in possesso di titolo idoneo a dimostrare il consenso all'uso da parte del proprietario e di copia del documento di detenzione.

Disposizioni interpretative:

1 per fucile scarico si intende:

➤ arma che non contiene cartucce né nel serbatoio né in camera di cartuccia;

2 ai fini dell'applicazione della lettera e) dell'art. 21 della legge n. 157/92 (distanze) non sono considerati "immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro" gli edifici con il tetto in tutto o nella maggior parte crollato e non interessati da lavori attuali di ripristino.

Anagrafe canina: i cani devono essere obbligatoriamente registrati ed identificati individualmente ai sensi della norme vigenti.

Rinvio: per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle disposizioni e alle norme di legge vigenti

Cartografie digitali: sono consultabili dal sito www.sistemonet.it le cartografie digitali relative agli istituti di gestione faunistica (pubblici e privati) per l'intero territorio provinciale.

AREE DI RISPETTO

Gli ATC hanno istituito, ai sensi dell'art.22 bis L.R. 8/94, le Aree di Rispetto di cui alla tabella seguente e alla cartografia allegata.

All'interno delle Aree di rispetto per specie è vietata sia l'attività venatoria che l'addestramento cani ad eccezione di:

ATC MO2 caccia agli ungulati ai corvidi ed alla volpe con apposite autorizzazioni;

ATC MO3 caccia agli ungulati ed alla volpe con apposite autorizzazioni.

ATC MO 1	ATC MO2	ATC MO2	ATC MO3
Budrione Migliarina	Bocchirolo	Pigneto	Biscie
Campana	Bosco Albergati	Pilastrello	Bosco M. Emiliano
Campo Cani Mirandola	Buon Vino	Prignano ex Campo cani	Campo vandara
Carpi	Cà del Tocco	Polveriera	Casa Boselli
Casone	Campogalliano	Renno Val di Sasso	Casine
Cavezzo Disvetro	Campogalliano Fornace	Rio Cervaro	Castellino
Concordia	Campogalliano Levata	Rio Ghiaie	Confetta
Concordia S. Possidonio	Casa Bellini	Rossa S. Martino	Ghiaie
Concordia Secchia	Casa Paolini	Rosola Corno	Macava
Della Valle	Casse Panaro S. Cesario	Rubbiara	Monte delle Coste
Delfina	Cave Formigine	Saltino Morano	Montemocogno
Foscaglia	Cave Piumazzo	Salto Bertocchi	Riccovolto
Fossoli	Cimitero Castelfranco	Sassuolo Fiorano	Santa Giulia
Francesca	Cimitero Piumazzo	S. Antonio	Sassaie Ponte Leo
Lunardina	Cinta Formigine	S. Cesario cimitero	Serradimigni Calvario
Medolla Cinta	Cinta Prignano	S. Cesario vasche	Vaglio
Naviglio	Collecchio	San. Michele	Val di sasso
Novi	Festà	San Vito	
Ravarino	Fiorano	San Vito Panaro	
Ravarino Panaro	Gassoli	Savignano Panaro	
San Felice	Golfiera	Secchia	
San Giovanni	Graziosa	Serramazzone	
Santa Caterina	Gruppo Germoglio	Sipe Spilamberto	
Solara	La Grande	Soliera Sozzigalli	
Sorbara Cinta	Lazzari	Spilamberto panaro	
Staggia	Montebonello	Spilamberto pesa	
Villafranca	Maranello nord	Talbignano Sponde	
	Maranello sud	Vignola - Marano	
	Montanara	Villa Ariosto	
	Nonantola nord	Villa Mortuzzi	
	Nonantola sud	Villabianca	
	Pavullo	Zocca M. Ombraro	

DISPOSIZIONI IN MERITO AL PRELIEVO DI UNGULATI

Ungulati

Reperti per il controllo:

i cacciatori che abbiano conseguito l'abbattimento di ungulati in selezione hanno l'obbligo di tenere a disposizione, per la consegna alla Provincia, i reperti previsti per il controllo fino al 31 maggio. I reperti da presentare al controllo devono essere consegnati in buono stato di conservazione e tali da non costituire, in alcun modo, rischio sanitario all'atto della manipolazione.

Animali muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari:

è vietato a chiunque l'abbattimento di Ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe d'età al capo assegnato.

Per quanto riguarda il prelievo della specie Capriolo (*Capreolus capreolus*) nel comprensorio 2 e 3 dal 1° giugno al 15 luglio è possibile prelevare solamente i maschi di classe I.

Per quanto riguarda la specie Daino (*Dama dama*) nel periodo 1° settembre 30 settembre è possibile prelevare i maschi di classe II e III esclusivamente nelle aree a densità obiettivo zero.

Caccia al Cinghiale

Periodi di caccia:

il Cinghiale (*Sus scrofa*) è cacciabile, in girata, in battuta, in braccata, dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio per il periodo massimo di tre mesi anche non consecutivi.

Periodi di sospensione della caccia al Cinghiale:

i Presidenti degli ATC, anche tramite i responsabili dei Distretti di gestione degli ungulati, nonché i Concessionari delle AFV, anche tramite i Direttori, devono dare informazione alla Provincia dei periodi di sospensione comunicando, almeno un giorno prima, le rispettive date di interruzione e di ripresa dell'attività venatoria nei distretti

Sicurezza:

durante l'esercizio venatorio i cacciatori che cacciano il Cinghiale in braccata, battuta e girata ai sensi del R.R. n°1/2008, allegato tecnico, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza sono obbligati ad indossare giubbetti o gilet ad alta visibilità conformi alle prescrizioni del Codice della Strada.

Contrassegno inamovibile:

al termine della azione di caccia collettiva al Cinghiale, prima di rimuovere le carcasse dall'area di caccia e comunque sempre prima di caricarle sopra un mezzo di trasporto, dovrà essere applicato il contrassegno inamovibile (fascetta) fornito dalla Provincia, ad un arto posteriore.

ALLEGATO B			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 GIUGNO – 15 LUGLIO 15 AGOSTO – 30 SETTEMBRE	M	I, II
	1 GENNAIO – 15 MARZO	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree non vocate P.F.V. Provinciale	1 GIUGNO – 15 LUGLIO 15 AGOSTO – 30 SETTEMBRE	M	I, II
	1 GENNAIO – 15 MARZO	M e F	0, I, II e III
DAINO	1 SETTEMBRE – 30 SETTEMBRE	M	I, II e III
	1 NOVEMBRE – 15 MARZO	M	I, II e III
	1 GENNAIO – 15 MARZO	F M e F	I e II 0
CERVO	10 AGOSTO – 15 SETTEMBRE 5 OTTOBRE – 15 FEBBRAIO	M	III
	5 OTTOBRE – 15 MARZO	M	I e II
	1 GENNAIO – 15 MARZO	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 NOVEMBRE – 31 GENNAIO	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 APRILE – 30 SETTEMBRE	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 OTTOBRE – 31 GENNAIO	M e F	tutte le classi